Allegato "A" BANDO "RESIDENZIALITÀ IN MONTAGNA" - ELEMENTI ESSENZIALI

SOMMARIO:

- 1) FINALITÀ, DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
- 2) RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI ED ENTITA' DEI SINGOLI CONTRIBUTI CONCEDIBILI
- 3) SPESE AMMISSIBILI
- 4) PUNTEGGI
- 5) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (FASE 1)
- 6) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE, APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
- 7) ADEMPIMENTI NECESSARI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO (FASE 2)
- 8) TERMINI E VINCOLI TEMPORALI.
- 9) MODIFICHE
- 10) RINUNCE
- 11) CONTROLLI
- 12) DECADENZE DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO E REVOCHE
- 13) INFORMAZIONI E CONTATTI
- 14) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
 - 1) FINALITÀ, DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
- 1. Il bando è finalizzato a favorire ed incentivare il ripopolamento e la rivitalizzazione socioeconomica delle aree montane, agendo in contrasto alla marginalizzazione di tale aree.
- 2. Possono presentare domanda per essere ammessi ai contributi previsti dal presente bando le persone fisiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo comma 4 che acquisiscano, successivamente alla data di pubblicazione del bando su BURT ed entro i termini indicati dallo stesso, il diritto di proprietà di un immobile destinato ad uso residenziale, individuato catastalmente come tale e già esistente alla data di pubblicazione del bando su BURT, come documentato da atto notarile di compravendita o da atto giudiziale di trasferimento dell'immobile (in caso di immobili aggiudicati in asta giudiziale), comprensivo di eventuali relative pertinenze.

Detto immobile deve essere necessariamente censito catastalmente nel territorio di uno dei comuni toscani totalmente montani e con popolazione inferiore a 5000 abitanti alla data del 31 Dicembre 2022 (allegato 1); deve inoltre rientrare in una delle categorie catastali ad uso abitativo (le quali sono individuate nel gruppo A escluso la A10) ad eccezione di A1, A8 e A9 e non essere allo stato grezzo non ancora ultimato, anche se accatastato.

I beneficiari dovranno trasferire la propria residenza e dimora abituale nello stesso, nei termini temporali di cui all'articolo 8 comma 2.

E' ammessa la eventuale presenza di un solo cointestatario, il quale potrà provvedere in tutto o in parte alla copertura della differenza tra il contributo erogato e la spesa di cui all'art. 3 comma 1, fermo restando che il beneficiario del contributo dovrà in ogni caso risultare proprietario dell'immobile per almeno il 50% dello stesso.

- 3. La partecipazione al Bando si articola in due fasi:
- Fase 1: Presentazione della domanda di partecipazione
- Fase 2: Adempimenti necessari ai fini della liquidazione del contributo assegnato

Entrambe le fasi saranno gestite in maniera informatizzata attraverso appositi applicativi web accessibili tramite credenziali di identità digitale intestate al richiedente (Sistema Pubblico di Identità Digitale "SPID" o Carta d'Identità Elettronica "CIE" o Carta Nazionale dei Servizi "CNS") i

cui link per l'accesso saranno resi disponibili nelle pagine web dedicate alle politiche per la montagna della Regione Toscana ed indicati con successivo decreto dirigenziale.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire da una data ed un orario specificati con successivo decreto. Saranno inoltre rese disponibili tutte le informazioni utili all'utilizzo degli applicativi per entrambe le fasi. Gli applicativi costituiscono gli esclusivi strumenti attraverso cui saranno gestite dette fasi del Bando.

- 4. Alla presentazione della domanda di partecipazione, il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- a) essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea oppure essere soggetto extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ai 10 anni, di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 286/1998;
- b) essere maggiorenne;
- c) essere residente in un comune italiano risultante non montano dall'ultimo dato Istat ufficiale disponibile alla data di adozione del decreto dirigenziale di approvazione del bando;
- 5. Le dichiarazioni rese dal beneficiario tramite applicativi telematici equivalgono a dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i.
- 2) RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI ED ENTITA' DEI SINGOLI CONTRIBUTI CONCEDIBILI
- 1. L' ammontare di risorse destinate all'intervento è complessivamente di euro 2.800.000,00, allocate nel Bilancio finanziario 2024-2026, annualità 2024-2025.
- 2. L'importo minimo richiedibile per ogni domanda è pari ad euro 10.000,00 e conseguentemente l'inserimento di richieste di entità inferiore a tale importo sarà automaticamente impedito dall'applicativo telematico per la presentazione della domanda.

L'importo massimo richiedibile per ogni domanda è pari ad euro 30.000,00 e conseguentemente l'inserimento di richieste di entità superiore a tale importo sarà automaticamente impedito dall'applicativo telematico per la presentazione della domanda.

- 3. L'entità massima del contributo non potrà in ogni caso essere superiore al 50% del totale delle spese sostenute per i costi connessi all'acquisto dell'immobile e relative pertinenze, come indicati al successivo articolo 3 comma 1.
- 4. Fermo restando quanto sopra indicato, l'entità del contributo richiesto è determinata in sede di domanda di partecipazione, sulla base delle proprie esigenze, dal richiedente, il quale contestualmente assume l'impegno ad assicurare la quota di cofinanziamento necessaria.
- 5. Il contributo di cui al presente bando è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, con altri contributi, incentivi, agevolazioni di qualsiasi natura e comunque denominati; fermo restando che questi non riguardino le stesse spese già coperte dal contributo di cui trattasi (divieto di doppio contributo). Il cumulo dei contributi non può in ogni caso essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta per l'intervento.
- 6. E' esclusa la possibilità che due soggetti utilmente collocati in graduatoria e conseguentemente ammessi al contributo, possano acquistare con detto beneficio, il medesimo immobile.
- 3) SPESE AMMISSIBILI

- 1 Sono ammissibili esclusivamente le spese per il solo acquisto dell'immobile da adibire a residenza e dimora abituale, limitatamente ad immobili ad uso abitativo (i quali sono individuati catastalmente nel gruppo A esclusa la categoria A10) ad eccezione di quelli di cui alle lettere a e b del successivo comma 2, comprensivi delle relative pertinenze e già esistenti alla data di pubblicazione del bando sul BURT (non è ammissibile a contributo l'acquisto delle sole pertinenze). Tali spese dovranno essere documentate da atto notarile di compravendita (la cui data di sottoscrizione costituisce data di riferimento ai fini dell'ammissibilità delle spese stesse), o da atto giudiziale di trasferimento dell'immobile in caso aggiudicazione in asta giudiziale, incluse le relative imposte previste per legge.
- 2 Fermo restando quanto indicato al precedente comma 1, non sono ammissibili, ai fini del computo percentuale di cui al precedente articolo 2 comma 3, spese relative a:
- a) immobili aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9;
- b) immobili non catastalmente censiti ovvero immobili allo stato grezzo, non ancora ultimati, anche se accatastati;
- c) acquisto di immobili o quote degli stessi tra soggetti tra i quali corre un rapporto di parentela in linea retta fino al secondo grado, fra persone tra loro coniugate o legate da rapporti di unione civile o di convivenza di fatto come definiti ai sensi della Legge 76 del 2016.

Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non sono ammissibili: onorari notarili, spese bancarie di qualunque genere, spese di intermediazione, spese tecniche o di progettazione, spese connesse all'allacciamento di utenze, coperture assicurative, spese intestate esclusivamente a eventuali cointestatari dell'immobile.

- 3. Le spese saranno desunte dall'atto notarile di acquisto, nella parte in cui si determina il corrispettivo pagato al venditore che dovrà risultare integralmente versato e quietanzato, o dall' atto giudiziale di trasferimento dell'immobile (in caso di immobili aggiudicati in asta giudiziale).
- 4. Non saranno in nessun caso ammesse spese pagate e rendicontate con modalità diverse da quelle indicate nell'articolo 7 del presente bando.
- 5. Eventuali altre porzioni immobiliari, e/o terreni ulteriori, e/o diversi da quelli sopra indicati, acquistati contestualmente all'alloggio di cui al presente bando, dovranno essere trattati in apposita parte dell'atto di compravendita, ed avere chiara ed univoca identificazione e valorizzazione, anche con riferimento alle imposte relative.

4) PUNTEGGI

- 1. L'applicativo assegnerà automaticamente specifici punteggi alla domanda di partecipazione del richiedente, che ne determineranno la posizione in graduatoria.
- 2. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100. L'attribuzione del punteggio alla singola domanda è effettuata in relazione ai seguenti parametri e criteri:

Parametri	Criteri di attribuzione punteggi
, <u> </u>	in ragione del numero dei figli minori conviventi del richiedente il beneficio alla data della richiesta dello stesso, assegnando punteggio zero in assenza di figli minori conviventi, 10 in caso di 1 figlio, 24 in caso di 2 figli e il massimo, pari a 40 punti in presenza di tre o più figli.
dalla data di pubblicazione del bando o si	Si utilizza la graduatoria regionale del disagio di cui alla delibera regionale 12 Dicembre 2022 n.1429, effettuando una parametrizzazione su base 60

3. in caso di ex equo nei punteggi ottenuti attraverso l'applicazione dei due parametri sopra indicati sarà data priorità al richiedente anagraficamente più giovane e secondariamente, all'eventuale permanere della situazione di ex equo dopo l'applicazione di detto criterio anagrafico, sarà tenuto conto dell'ordine di precedenza nella presentazione delle domande, come risultante dalla data e dall'orario attribuito automaticamente dall'applicativo all'atto dell'invio delle stesse.

5) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (FASE 1)

- 1. La richiesta di contributo (di seguito "domanda") può essere presentata esclusivamente per via telematica, mediante apposito applicativo accessibile tramite credenziali di identità digitale come indicate nell'art.1 comma 3, intestate al richiedente, all'indirizzo https://servizi.toscana.it/formulari/#/home accedendo al formulario denominato "Bando Residenzialità in montagna 2024" entro e non oltre 45 giorni decorrenti dalla data e dall'orario di apertura dello stesso, come indicati nel decreto di approvazione del bando medesimo.
- 2. Ai fini del rispetto delle tempistiche farà fede la data di presentazione della domanda tramite l'applicativo di cui al precedente comma 1, il quale attribuirà automaticamente ad essa, ad esito positivo della trasmissione nel sistema, data e orario dell'invio. Allo scadere del termine indicato al precedente comma 1 non sarà possibile completare le procedure di validazione delle domande ancora in fase di compilazione, se non già inviate. Non possono essere trasmesse le domande prive degli elementi contrassegnati come obbligatori.

La domanda telematica, una volta inviata alla Regione Toscana, sarà protocollata e immodificabile. Sarà presa in considerazione solo una domanda telematica per interessato. La Regione Toscana utilizzerà ai fini della predisposizione della graduatoria solo l'ultima pervenuta, fermo restando il termine finale di scadenza per la presentazione della stessa come determinato ai sensi del precedente comma 1.

In ragione di ciò, entro i termini temporali di cui al precedente comma 1, è possibile sostituire integralmente una domanda già inserita ed inviata con una ad essa successiva, con la conseguenza che la precedente sarà automaticamente annullata.

- 3. Le candidature presentate secondo modalità o formati diversi da quelli contenuti al comma 1 non saranno prese in considerazione.
- 4. Ai fini dell'eventuale applicazione del criterio di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 comma 3 si terrà conto dell'ordine di precedenza nella presentazione delle domande risultante dal numero di protocollo attribuito automaticamente dall'applicativo all'atto dell'invio delle stesse.

- 5. All'atto della presentazione della domanda sull'apposito applicativo informatico, il richiedente dovrà inserire le informazioni obbligatorie di seguito indicate:
- i propri dati anagrafici
- un indirizzo mail a cui ricevere le comunicazioni automatiche dalla piattaforma informatizzata di gestione;
- il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 1 comma 4;
- l'attestazione che l'acquisto dell'immobile non sia tra soggetti tra i quali corre un rapporto di parentela in linea retta fino al secondo grado, fra persone tra loro coniugate o legate da rapporti di unione civile o di convivenza di fatto come definiti ai sensi della legge 76 del 2016;
- il numero dei figli minori conviventi del richiedente il beneficio alla data della presentazione della domanda;
- l'ammontare del contributo richiesto;
- l'assunzione degli impegni ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal bando, e ad assicurare la quota di cofinanziamento alla luce di quanto disposto all'articolo 2 comma 3;
- il comune, tra quelli indicati all'allegato 1 nel quale si acquista, successivamente alla data di pubblicazione del bando su BURT ed entro i termini indicati dallo stesso, l'immobile ad uso abitativo in conformità alle indicazioni del presente bando onde trasferirvi la propria residenza e domicilio abituale nei tempi e con le modalità prescritte dal bando medesimo, fermo restando quanto indicato al successivo articolo 9;
- assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo di 16 euro, ai sensi dell'art. 3 del DM 10 novembre 2011 (ex DPR 642/1972).
- 7. Al termine della compilazione della domanda di partecipazione, il richiedente dovrà avere cura di verificare la correttezza dei dati inseriti in ogni sua parte, provvedendo successivamente ad inviare definitivamente la domanda attraverso l'applicativo informatico. La sola compilazione della domanda, senza l'invio conclusivo, non costituisce partecipazione al bando.
- 8. Non è ammessa sostituzione o integrazione della domanda presentata oltre i termini di chiusura della procedura telematica di cui al precedente comma 1.
- 6) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE, APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
- 1. L'applicativo provvederà all'attribuzione automatica dei punteggi in ordine ai parametri e ai relativi criteri di cui all'articolo 4 comma 2 sulla base delle informazioni dichiarate dal richiedente, al fine della redazione della relativa graduatoria che sarà approvata con proprio atto dal Responsabile del Settore competente entro 60 giorni dalla data di chiusura del formulario.
- 2. Nei 60 giorni successivi all'approvazione della graduatoria si provvede all'effettuazione dei controlli a campione sui requisiti soggettivi dichiarati dai richiedenti utilmente collocati per il beneficio, ai sensi della direttiva regionale per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28 Dicembre 2000, n.445;
- 7) ADEMPIMENTI NECESSARI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO (FASE 2)
- 1. Coloro che risulteranno utilmente collocati in graduatoria, al fine di ottenere dopo l'acquisto dell'immobile, il pagamento del contributo assegnato, dovranno comunicare ad Artea attraverso apposito applicativo telematico, gli elementi informativi e documentali necessari, allegando

obbligatoriamente copia del rogito o del decreto di trasferimento (nel caso di acquisto di immobili aggiudicati in asta giudiziale).

- 2. Il beneficiario dovrà inoltre indicare:
- l'indirizzo completo dell'immobile ed estremi catastali identificativi dello stesso;
- la data di sottoscrizione dell'atto di compravendita dell'immobile o la data dell'emissione del decreto di trasferimento (nel caso di acquisto di immobili aggiudicati in asta giudiziale);
- l'importo delle spese sostenute ai sensi dell'art.3 comma 1, la modalità e gli estremi del pagamento;
- il codice IBAN sul quale ricevere il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente ad esso intestato o cointestato;
- nel caso abbia già provveduto, la data di avvenuta richiesta al Comune della residenza anagrafica.
- 3. Nella compilazione della domanda di liquidazione, il beneficiario dovrà allegare in formato digitale .pdf i seguenti documenti:
- atto di compravendita dell'immobile completo di repertorio e raccolta del notaio, timbrato dall'ufficio del registro o ricevuta di avvenuta registrazione, planimetrie catastali e APE;
- atto giudiziale di trasferimento dell'immobile debitamente registrato dal notaio da cui risulti l'importo di aggiudicazione al netto delle tasse (unicamente nel caso di immobili aggiudicati in asta giudiziale);
- conteggio delle imposte redatto dal notaio rogante o nel caso dell'asta dalla cancelleria del tribunale (ove applicabile)
- 4. Il contributo sarà erogato entro il limite dell'importo originariamente richiesto in misura pari al 50% delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto, come definite all'articolo 3.
- 5. ARTEA verifica gli elementi informativi e documentali forniti dai beneficiari e provvede al pagamento entro 90 giorni dalla data della stessa domanda.
- 6. ARTEA provvede ad effettuare, oltre ai controlli necessari per la liquidazione, anche a quelli successivi relativi al mantenimento delle condizioni di cui all'articolo 8 commi 2,3 e 4, nonché al recupero delle somme a seguito di eventuali revoche o rinunce;
- 7. Coloro i quali, ad esito dell'iter di cui ai predenti articoli 5 e 6, avranno ottenuto l'erogazione del contributi (da qui in avanti beneficiari) sono tenuti a rispettare i termini temporali previsti dal successivo articolo 8.

8) TERMINI E VINCOLI TEMPORALI.

- 1. Condizione necessaria per la liquidazione del contributo è costituita dal fatto che l'atto notarile di compravendita o l'emissione del decreto di trasferimento in caso di acquisto di immobili in asta giudiziale abbiano data compresa fra quella di pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale di approvazione del bando e i 12 mesi successivi. In caso ciò non avvenga si provvederà alla revoca integrale del contributo medesimo.
- 2. Il beneficiario ha l'obbligo di stabilire nell'immobile acquistato la propria residenza anagrafica **entro i 6 (sei) mesi successivi** alla data di sottoscrizione dell'atto notarile di acquisto o dall'emissione del decreto di trasferimento in caso di acquisto in asta giudiziale, e di mantenerla per un **periodo minimo di 10 (dieci) anni** a partire dalla data di liquidazione del contributo.

- 3. Il beneficiario ha inoltre l'obbligo di mantenere, in conformità di quanto indicato al precedente comma 2, l'immobile ad uso residenziale e di non utilizzare il medesimo e/o le relative pertinenze (laddove presenti) per qualsivoglia attività atta a procurargli un vantaggio economico.
- 4. Il beneficiario ha, in particolare, per un **periodo minimo di 10 (dieci) anni successivi** alla data di liquidazione del contributo, l'obbligo di non locare né alienare l'immobile e/o le eventuali relative pertinenze.

9) MODIFICHE

1. Non sono ammesse modifiche che implichino il venir meno di uno o più requisiti di ammissibilità o la variazione di elementi sulla base dei quali vengono assegnati i punteggi, ad eccezione del caso in cui il richiedente utilmente collocato in graduatoria acquisti un immobile in un comune diverso da quello specificato nella domanda, unicamente a condizione che il comune nel quale sia stato effettivamente acquistato detto immobile abbia, nella graduatoria regionale del disagio di cui alla delibera regionale 12 Dicembre 2022 n.1429 riparametrata su base 60, un punteggio pari o superiore a quello del comune indicato nella domanda.

10) RINUNCE

- 1. Chi tra i richiedenti, pur risultando, ad esito dell'approvazione della graduatoria utilmente in essa collocato e conseguentemente ammesso a fruire del finanziamento, non si trovi in condizione di stipulare l'atto di compravendita o di disporre dell'atto giudiziale di trasferimento dell'immobile (in caso d'asta) entro i termini individuati dall'articolo 8 comma 1, a seguito del verificarsi di qualsivoglia impedimento, è tenuto a presentare tempestivamente, formale dichiarazione di rinuncia al contributo finanziario medesimo. In tal caso si provvederà alla revoca totale di detto contributo.
- 2. Il beneficiario, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento tale da non consentire di acquisire la residenza anagrafica nell'immobile relativamente al quale è stato concesso il contributo nei termini temporali previsti dall'articolo 8 comma 2, è tenuto a presentare tempestivamente formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso. In tal caso si provvederà alla revoca totale di detto contributo.
- 3. In qualsivoglia ulteriore caso di rinuncia al beneficio riconosciuto o erogato è fatto obbligo al destinatario dello stesso di presentare tempestivamente, formale dichiarazione di rinuncia al contributo. In tal caso si provvederà alla revoca totale di detto contributo.
- 4. Qualora la rinuncia venga formalizzata successivamente all'erogazione del contributo, a seguito della revoca sarà attivata la procedura per il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

11) CONTROLLI

1. In aggiunta ai controlli di cui agli articoli 6 comma 2 e 7 comma 6, Regione Toscana potrà effettuare, anche tramite Artea, ulteriori verifiche relativamente al contenuto delle domande di contributo e delle comunicazioni da parte dei beneficiari ad Artea per l'erogazione del medesimo.

Dette verifiche potranno essere effettuate con i dati disponibili nelle banche dati della Regione e di altre Pubbliche Amministrazioni, anche mediante puntuali richieste di documentazione e verifica di informazioni presso altri enti.

- 2. Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato e più in generale con le informazioni fornite, il Responsabile del Settore competente in quanto responsabile del Procedimento provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine di 15 giorni per dare chiarimenti o presentare osservazioni; decorso detto termine il Responsabile del Procedimento procederà ad adottare gli atti conseguenti.
- 3. I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, a decorrere dalla data di presentazione della stessa e fino a 10 anni successivi dalla data di liquidazione dei contributi.

12) DECADENZE DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO E REVOCHE

- 1. Il contributo (sia esso stato riconosciuto o anche erogato) è fatto oggetto di revoca:
- a fronte di presentazione di rinuncia formale ai sensi del precedente articolo 10;
- nel caso di violazione da parte del beneficiario dell'obbligo di mantenere la residenza per il periodo previsto dall'articolo 8 comma 2;
- qualora siano state rese dichiarazioni mendaci o esibiti atti falsi o contenenti dati e informazioni non rispondenti a verità ovvero in presenza di qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al richiedente il contributo e non sanabile, ferme restando le possibili ulteriori conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- qualora sia accertato che il beneficiario abbia alienato o affittato l'immobile e/o le eventuali relative pertinenze oggetto di contributo prima dei termini di cui all'articolo 8 comma 4;
- qualora il beneficiario non trasmetta la documentazione ai fini del pagamento del contributo assegnato di cui all'articolo 7 entro i termini previsti all'articolo 8 comma 1;
- qualora il beneficiario non si renda disponibile ad eventuali controlli e/o non adempia all'eventuale richiesta di integrazioni documentali;
- qualora venga accertato che l'atto di compravendita sia stato stipulato tra soggetti tra i quali corre un rapporto di parentela in linea retta fino al secondo grado, fra persone tra loro coniugate o legate da rapporti di unione civile o di convivenza di fatto come definiti ai sensi della Legge 76 del 2016;
- quando, nel caso di cointestazione dell'immobile, il beneficiario del contributo risulti beneficiario di una quota inferiore al 50%;
- nel caso sia presente più di un cointestatatario;
- qualora si acquisti un alloggio in un comune diverso da quello indicato in sede di domanda di partecipazione, ad eccezione del caso di cui all'articolo 9 comma 1

Qualora uno dei casi sopra descritti avvenga dopo l'erogazione del contributo e comunque entro i 10 anni successivi a far data dalla liquidazione del contributo, si provvederà al recupero delle somme già erogate, ai sensi dell'art. 2033 del Codice civile

Alle procedure di revoca e recupero del contributo provvede il Responsabile del Procedimento con propri atti ai sensi delle norme vigenti in materia di provvedimento amministrativo (L. 241/1990 e LR 32/1993)

13) INFORMAZIONI E CONTATTI

Le informazioni relative al presente bando, eventuali chiarimenti, FAQ e comunicazioni successive saranno disponibili nelle pagine web della Regione dedicate al bando e nell'area tematica dedicata alle politiche per la Montagna .

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Toscana al Numero verde: 800-860070 (da fisso); Telefono: 055-4385920 (da cellulare) nei giorni e negli orari di apertura dello stesso indicati all'indirizzo https://www.regione.toscana.it/urp

14) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1. Il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura del Responsabile del Settore "Programmazione e Finanza Locale" della Direzione "Programmazione e Bilancio". I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento inoltrando richiesta scritta a mezzo PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.
- 2. Il diritto di accesso potrà essere esercitato in conformità alle disposizioni stabilite dalla legge 241/1990 e successive modificazioni integrazioni, dal decreto legislativo 33/2013, dalla legge regionale 40/2009 e dalla delibera di giunta regionale 1040/2017.